



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – [www.comune.acqualagna.ps.it](http://www.comune.acqualagna.ps.it)

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 24-04-2021

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la sospensione delle attività educative-didattiche in presenza della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto "E. Mattei", a seguito di emergenza epidemiologica da Covid-19.**

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di aprile, il Sindaco

**Premesso**, che da informazioni pervenute allo scrivente risulta un reale e concreto pericolo di contaminazione da Covid-19 che interessa l'Istituto "E. Mattei" di Acqualagna;

**Viste** le note dell'Asur di competenza, con le quali sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid-19, tra alunni e personale docente frequentanti l'Istituto "E. Mattei" di Acqualagna;

**Preso Atto** della comunicazione ricevuta in data odierna dalla dirigente dell'Istituto scolastico in oggetto, che evidenzia il rischio di ulteriori contagi;

**Valutato che** le informazioni disponibili inducono ad assumere tempestivamente azioni cautelative che abbiano efficacia per un periodo di tempo adeguato a scongiurare i rischi di diffusione del virus;

**Considerato che**, al fine di tutelare la salute pubblica e di espletare le indagini epidemiologiche del caso, si rende necessario adottare tutte le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile diffondersi del contagio, all'uopo disponendo la sospensione delle attività educative-didattiche in presenza della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto "E. Mattei", sia del Capoluogo sia di Pole, dal 26 aprile 2021 e fino al 29 aprile 2021;

**Visto** il decreto legge n. 19 del 25.03.2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", in particolare l'art. 1 comma 2;

**Visto** il decreto legge n. 52 del 22.04.2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", in particolare l'art. 1 comma 4 e art. 3 comma 1, che stabiliscono la possibilità di deroga alla frequenza in presenza dell'attività scolastica solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

**Richiamato** il decreto legge n. 125 del 07.10.2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) del 07.06.2020;

**Visto** il DPCM 2 marzo 2021, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Vista** la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31 gennaio 2021 avente ad oggetto “aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

**Dato atto che** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamato** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5;

**Dato atto che** la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ art. 7 della Legge 241/90;

Informata la Prefettura e le autorità scolastiche,

#### **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione delle attività educative-didattiche in presenza della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto “E. Mattei”, **dal 26 Aprile 2021 e fino al 29 aprile 2021**, salva l’eventuale riapertura anticipata o l’eventuale proroga secondo le indicazioni dell’Asur, sulla base delle risultanze delle indagini epidemiologiche e al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni ai predetti edifici.

#### **DEMANDA**

Al Dirigente dell’istituto scolastico “E. Mattei” di Acqualagna di dare attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza e per l’organizzazione della didattica a distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale di Acqualagna e all’Asur di competenza, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

- l’immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

Al Prefetto di Pesaro;

All’Area Vasta Asur Marche di competenza;

Al dirigente dell’Istituto “E. Mattei” di Acqualagna;

Al Comando Stazione Carabinieri di Acqualagna;

Al Comando di Polizia Locale Sede.

#### **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Prof. Luca Lisi

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                    al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANOCCHI SABRINA